

Chiesti alla conferenza di Reggio Emilia

Concreti impegni di solidarietà tra l'Italia e i popoli africani

Iniziativa delle forze democratiche e del governo per impedire forniture militari ai regimi razzisti e colonialisti - Una grande manifestazione popolare a conclusione dei lavori

DALL'INVIATO
REGGIO EMILIA — La conferenza di solidarietà con i popoli dell'Africa australe si è conclusa ieri al Teatro Municipale di Reggio Emilia con una grande manifestazione popolare nel corso della quale hanno parlato Oliver Tambo, a nome dei movimenti di liberazione in Sudafrica, e Granelli per la DC, Gaetano Arfè per il PSI e Gian Carlo Pajetta per il PCI.

Scontro fra Mitterrand e Rocard: Mauroy «arbitro»

PARIGI — Le due giornate (sabato e domenica) della convenzione nazionale socialista dedicata alla socializzazione del sistema di elezioni degli organismi dirigenti hanno confermato due cose: prima di tutto, che il conflitto tra Rocard e Mitterrand è ormai un fatto ufficiale e irreversibile, non una semplice illazione giornalistica; in secondo luogo, che Mauroy è l'arbitro della contesa e che dipenderà dalla sua scelta definitiva la vittoria e quella dell'altro dei contendenti.

Mitterrand ha detto: «Rocard è intelligente e ne ricevo le opinioni. Ma se servirebbe fare del nostro partito una copia sbiadita di quegli eterni movimenti riformatori che sono sempre finiti nel letto delle classi dominanti? Se si pensa che i colpi di mano subiti da Mitterrand, il nullo la mia autorità alla testa del partito, sarebbe utile prendere in considerazione la mia sostituzione fin dal prossimo congresso. Ma come primo segretario non transigere sulla linea del partito».

Comune di Serravalle Scrivia

Avviso di licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione del 1° lotto funzionale di sei aule del nuovo edificio delle scuole medie.

Comune di Alessandria

Questo Comune bandirà una licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla ristrutturazione, ampliamento e riattamento dell'edificio scolastico di Castellero, mediante accettazione di offerte in ribasso con la procedura prevista all'art. 1 lett. a) della legge 2-2-1973 n. 14.

Costruita interamente in Italia la AUTOSPAZZATRICE più diffusa nel nostro Paese

MOBIL 2-TE: si chiama così l'autospazzatrice stradale più diffusa in Italia. E' una macchina di grande potenza, costruita totalmente negli stabilimenti di Rozzano, che da quasi quindici anni viene adottata dalla maggior parte delle Aziende Municipalizzate di Netzezza Urbana.

sa partecipazione alla manifestazione internazionale di chiusura, la conferenza di Reggio Emilia ha segnato un concreto impegno dell'Italia, dei suoi partiti, dei suoi sindacati, delle sue organizzazioni popolari e democratiche, dello stesso governo, a sostegno degli obiettivi di lotta, di indipendenza e di emancipazione di popolo dello Zimbabwe, della Namibia e del Sudafrica. Come ha dichiarato lo stesso Oliver Tambo, presidente del Movimento di liberazione dell'Africa del Sud, «dalla conferenza è emerso con forza che l'aiuto non deve essere solo verbale, ma esprimersi in forme concrete». E in forme concrete, ha detto, si sta esprimendo: «Il cambiamento di politica del governo è una vittoria del popolo italiano che noi riteniamo sia fermo oppositore del colonialismo e del razzismo, che crediamo non voglia essere associato ai regimi criminali del Sudafrica e della Rhodesia».

Lo stesso Oliver Tambo, interrogato dai giornalisti, ha affermato che questa unità, questo impegno nazionale, verrebbe suggerito, e «la nostra lotta verrebbe aiutata», se questa conferenza, «che riteniamo unitaria, si concludesse con la decisione del presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica e dello stesso Papa di ricevere, e di diffondere nella società, un messaggio di unità e di solidarietà fra l'Italia e il mondo». La dimensione concreta di questa conferenza si è espressa negli impegni presi, o per ora soltanto sollecitati, dal governo per impedire ogni fornitura di armi italiane ai razzisti sudafricani e rhodesiani, per far rispettare il diritto alla eguaglianza dei lavoratori negri nelle filiali sudafricane e rhodesiane delle imprese italiane ed europee.

Il documento finale della conferenza ha in particolare impegnato il nostro governo ad assicurare il proprio sostegno ad iniziative tese a far applicare le risoluzioni delle Nazioni Unite, ad operare in tutti i sedi internazionali in particolare la CEE e la NATO, di cui l'Italia fa parte, per isolare i razzisti e i colonialisti.

Su questi stessi problemi si è intrattenuto a lungo il compagno Pajetta che ha ricordato in particolare che le parole e gli impegni assunti dal sottosegretario Radi in questa sede devono ora essere seguiti dai fatti, deve essere fermato in particolare il commercio delle armi e, in questa direzione — ha precisato Pajetta — molto possono fare anche i lavoratori delle industrie militari e il movimento

923 i morti di «Jonestown»

GEORGETOWN — Secondo gli ultimi calcoli, dovrebbero essere 923 le vittime dell'ultima «notte bianca» del 18 novembre nella «colonia» di Jonestown. I cadaveri dei suicidi inviati negli USA con un ponte-aereo militare sono 914, oltre alle salme dei cinque persone rimaste uccise nell'assalto all'aereo del parlamentare californiano Ryan e le quattro sgombrate in seno stessa a Georgetown.

Sulla eccessiva «politicizzazione» del sindacato

Un rapporto autocritico di Seguy apre il 40° congresso della CGT. Proposto un «comitato di unità d'azione» con gli altri sindacati - Denunciate insufficienze e chiusure dell'organizzazione - Chiesta una più larga rappresentatività degli organi dirigenti

Un rapporto autocritico di Seguy apre il 40° congresso della CGT

«Proposto un «comitato di unità d'azione» con gli altri sindacati - Denunciate insufficienze e chiusure dell'organizzazione - Chiesta una più larga rappresentatività degli organi dirigenti»

Bumediun uscito dal coma profondo

ALGERI — Le condizioni del Presidente algerino Houari Bumediun hanno fatto registrare un miglioramento che ha indotto i medici curanti a scartare per il momento un intervento chirurgico. Ad Algeri si è appreso che il paziente è uscito dal coma profondo in cui si trovava da più di una settimana ed è ora in grado di reagire agli ordini dei medici di aprire o chiudere gli occhi.

Dopo l'ultima riunione a Mosca

La Romania è contraria a ogni aumento di stanziamenti per il riarmo

Ceausescu lo ha confermato a delegazioni operaie e contadine, di giovani, di intellettuali che gli hanno chiesto «dettagliate informazioni»



222 le vittime dell'ultima «notte bianca» di Jonestown

GEORGETOWN — Secondo gli ultimi calcoli, dovrebbero essere 222 le vittime dell'ultima «notte bianca» del 18 novembre nella «colonia» di Jonestown. I cadaveri dei suicidi inviati negli USA con un ponte-aereo militare sono 214, oltre alle salme dei cinque persone rimaste uccise nell'assalto all'aereo del parlamentare californiano Ryan e le quattro sgombrate in seno stessa a Georgetown.

Un rapporto autocritico di Seguy apre il 40° congresso della CGT

«Proposto un «comitato di unità d'azione» con gli altri sindacati - Denunciate insufficienze e chiusure dell'organizzazione - Chiesta una più larga rappresentatività degli organi dirigenti»

Bumediun uscito dal coma profondo

ALGERI — Le condizioni del Presidente algerino Houari Bumediun hanno fatto registrare un miglioramento che ha indotto i medici curanti a scartare per il momento un intervento chirurgico. Ad Algeri si è appreso che il paziente è uscito dal coma profondo in cui si trovava da più di una settimana ed è ora in grado di reagire agli ordini dei medici di aprire o chiudere gli occhi.

Sciopero generale nell'Iran Uccise 9 persone a Gorgan

Una gigantesca manifestazione si è svolta a Mashad - Teheran completamente paralizzata - Convegno del «Movimento islamico» scitta a Roma

Contro il regime sanguinario dello scia Reza Pahlevi

TEHERAN — Mentre il Paese è paralizzato dallo sciopero nazionale indetto dall'opposizione, la rivolta popolare in Iran continua a far sentire la sua voce: a Gorgan, 400 chilometri a nord-est di Teheran — nove persone sono state uccise ed una trentina ferite durante scontri con la polizia.

Sciopero generale nell'Iran Uccise 9 persone a Gorgan

Una gigantesca manifestazione si è svolta a Mashad - Teheran completamente paralizzata - Convegno del «Movimento islamico» scitta a Roma

DAL CORRISPONDENTE

BUCAREST — Alla riunione del comitato politico consultivo del Patto di Varsavia, tenutasi la scorsa settimana a Mosca, la delegazione romana condotta dal Presidente Ceausescu ha espresso il proprio disaccordo sull'aumento delle spese militari e non ha sottoposto alcun documento impegnativo in questo senso.

«E' stato lo stesso Presidente Ceausescu a rendere queste dichiarazioni davanti alle delegazioni di operai venuti sabato a Bucarest dai maggiori centri industriali del Paese per ricevere più «dettagliate informazioni» sul contenuto della riunione di Mosca. Nella stessa giornata di sabato, Ceausescu si è incontrato anche con delegazioni di uomini della cultura e dell'arte, di giovani, di professori, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Agricoltura che avevano anch'essi richiesto una più diretta informazione sul dibattito di Mosca: aveva avuto una forte impressione la diffusione del comunicato sulla seduta del comitato politico esecutivo del PCR nel quale si riferisce, appunto, che la delegazione romana a Mosca «non si è dichiarata d'accordo con l'adozione di alcune misure non concordate tra tutti i Paesi membri conformemente alle previsioni del Patto di Varsavia».

Nei questi rivolti dai delegati è stata manifestata la preoccupazione per l'aumento di spese nel bilancio militare, che possano andare a detrimento dello sviluppo dell'economia romana.

Ceausescu ha più volte ripetuto la sua opinione che a Mosca, al di fuori della dichiarazione comune (valutata come «buona» perché pone in primo piano la lotta per la pace, per il disarmo, per la soluzione mediante trattative dei complessi problemi del mondo d'oggi), la delegazione non ha assunto alcun obbligo per l'aumento supplementare di spese militari. I soli impegni assunti — ha detto Seguy — sono quelli iscritti nella dichiarazione, che è stata resa pubblica. Ceausescu ha detto ancora: «Nella valutazione della situazione internazionale siamo giunti alla conclusione che non è possibile passare a una nuova guerra, di assicurare la pace per tutti i popoli della Terra».

Ceausescu ha anche condannato le decisioni dei Paesi del NATO di stanziare nuove somme per il potenziamento degli armamenti nei prossimi dieci anni: questi Paesi — ha detto — devono rinunciare ai nuovi piani di riarmo perché sia possibile passare all'adozione di misure pratiche non per un equilibrio della forza e della paura, mediante l'incremento degli armamenti, ma per mantenere un equilibrio basato sulla loro riduzione. Esiste oggi, ha aggiunto Ceausescu — un equilibrio sufficiente di forze. Ogni blocco dispone di una quantità di armi da poter distruggere più volte.

L'evano del Comitato centrale del PCR, Sciteia, commentando i due discorsi pronunciati da Ceausescu, ha sottolineato, ieri, il rafforzamento di «rispetto rigoroso degli obblighi derivanti dalla appartenenza al Patto di Varsavia, nel caso di una aggressione imperialista in Europa contro i Paesi socialisti», e rilevato, nello stesso tempo, che «ogni esercito nazionale risponde di fronte al proprio popolo ed è subordinato esclusivamente agli organi superiori di direzione del proprio Paese».

Nei primi commenti che si fanno a Bucarest sulle dichiarazioni del Presidente Ceausescu, viste nel quadro di questi incontri con rappresentanti dei lavoratori del Paese, si colgono richiami e analogie a situazioni di particolare tensione nei rapporti tra Romania e altri Paesi dell'alleanza di Varsavia.

Augusto Pancaldi

Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

Il periodo di prova nel lavoro stagionale

Cari compagni, vorremmo sottoporvi il seguente caso: può un operario essere licenziato durante il periodo di prova, e, in tal caso, la lettera di licenziamento art. 3 del CCNL Industria Alimentare del 15.7.77 nella parte concernente licenziamento per l'industria saccharifera?

«Posto così il quesito, ne siamo convinti, la risposta è affermativa. Ma vorremmo aggiungere due considerazioni: 1) il lavoratore in questione, ha già superato il periodo di prova nella stessa azienda e con le stesse mansioni nella passata campagna di lavoro; 2) trattandosi di lavoro stagionale non dovrebbero aumentare le garanzie per l'operario in materia di licenziamento. Pertanto, vorremmo sapere se in questo caso è consigliabile agire l'autorità giudiziaria o comunque il vostro pensiero in proposito».

ALESSANDRO FUNDONE, Segretario della CGL di Meli (Potenza)

Il tuo quesito riveste un interesse particolare sotto il profilo disciplinato dall'art. 2056 codice civile, e degli aspetti della normativa del rapporto di lavoro stagionale con maggiore evidenza i segni del tempo. Il perché è semplice. Nel codice civile del 1942 vigeva la regola del licenziamento volontario, ciascuna delle parti potendo risolvere il rapporto ad ogni momento, senza dare alcuna giustificazione.

Oggi la situazione è molto cambiata. Il periodo di prova di licenziamento incontra limiti tassativi nella legge (in particolare L. 15 luglio 1966 n. 604 e L. 18 Stato del 1967 n. 1725 in Rivista giuridica del lavoro 1976, II, p. 1267). Inoltre il ripetere nel tempo di rapporti di lavoro stagionali non è un fatto privo di rilievo giuridico. Ad esempio una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. 21 giugno 1978 n. 3059 non ancora pubblicata) della sezione collettiva ha regolato diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si può ritenere implicitamente ammessa la Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti conti vanno fatti e fatti, ricordando la parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze